



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

M Ministero della transizione ecologica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
VA@pec.mite.gov.it
Ex Direzione generale per la crescita sostenibile
e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
cress@pec.minambiente.it

Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

R.F.I. S.p.A.
Direzione Investimenti Area Centro
Progetti Roma Pescara
rfi-din-dic.rp@pec.rfi.it

Italferr S.p.A.
italferr.ambiente@legalmail.it

e. p. o. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Chieti e Pescara
mbac-sabap-ch-pe@mailcert.beniculturali.it

Regione Abruzzo
Dipartimento Territorio - Ambiente
dpc@pec.regione.abruzzo.it
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto:

[ID: 7941] – Comuni di Chieti (CH) e Manoppello (PE) – Procedura di V.I.A. - PNRR ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Progetto di fattibilità tecnico-economica della velocizzazione linea ferroviaria Pescara-Roma. Lotto 1: raddoppio tratta Interporto d'Abruzzo Manoppello con Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017. Proponente: R.F.I. S.p.A.

Richiesta di integrazioni e chiarimenti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006

Si fa seguito alla nota del Ministero della transizione ecologica (MiTE) prot. 16318 del 10/02/2022 con la quale è stata dichiarata procedibile l'istanza di Valutazione di impatto ambientale presentata dalla società R.F.I. S.p.A per l'opera denominata "Progetto di fattibilità tecnico-economica della velocizzazione linea ferroviaria Pescara-Roma. Lotto 1: raddoppio tratta Interporto d'Abruzzo Manoppello con Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017".

Al riguardo, vista e considerata la documentazione depositata sul sito web dedicato del Ministero della transizione ecologica al link <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/8330>, si rappresenta quanto segue da considerarsi come osservazioni e richieste di integrazioni del Ministero della cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR ai fini della comunicazione di cui all'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 152/2006.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401
Email: ss-pnrr@beniculturali.it
ss.pnrr@mailcert.beniculturali.it

1/10

12/03/2022

CONSIDERATO che gli interventi in progetto interessano il territorio del Comune di Chieti (CH) e del Comune di Manoppello (PE). Il potenziamento della tratta ferroviaria Interporto d'Abruzzo – Manoppello (Lotto 1) comporta il raddoppio in stretto affiancamento alla linea storica, con velocizzazione e riclassificazione della linea, ovvero con aumento del carico per passaggio da categoria C3 a D4. Il tracciato ferroviario di progetto si sviluppa integralmente all'aperto e viene realizzato in stretto affiancamento alla linea storica in esercizio, ricorrendo a modesti tratti in variante in corrispondenza degli attraversamenti idraulici maggiori e prevedendo un collegamento provvisorio di circa 500 m per realizzare la sede all'allaccio con la LS lato Pescara. I ponticelli ed i tombini, al di sotto del binario esistente, verranno demoliti e ricostruiti secondo la normativa ad oggi vigente e secondo il nuovo carico assiale e la velocità di progetto, garantendo lo stesso standard sia per il binario pari sia per il dispari. Il progetto nel suo complesso è composto da un'alternanza di tratti in rilevato e trincea; dal punto di vista altimetrico il tracciato ripercorre l'andamento della linea storica. La nuova infrastruttura interferisce con alcuni fabbricati ai margini del sedime attuale per i quali è prevista la demolizione, in alcuni tratti è prevista l'installazione e di barriere antirumore. Lungo il tracciato si incontrano una serie di viabilità locali che attraversano la sede ferroviaria a raso (tramite passaggi a livello). Nel progetto è prevista la soppressione di tali passaggi a livello e la realizzazione di opere viarie sostitutive per l'attraversamento della ferrovia mediante sovrappassi della linea stessa (in corrispondenza delle viabilità NV02 ed NV08); infine è previsto il rifacimento delle opere civili per l'adeguamento, al raddoppio della linea, del sottovia già esistente al km 2+854,7 di progetto (via Sagittario);

RICHIAMATO il parere n. 2/2021 del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici rilasciato nell'adunanza dello 08/02/2022 sul progetto in questione, e quanto contenuto nella sezione 2.6 *Aspetti paesaggistici, archeologici e dei beni culturali*, in particolare le considerazioni conclusive e le prescrizioni ai fini alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota prot. 245 del 16/02/2021 ha chiesto alla Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara territorialmente competente le proprie valutazioni in merito al progetto in questione;

ACQUISITE le valutazioni della Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara trasmesse con nota prot. 2007 del 07/03/2022;

CONSIDERATO che nella suddetta nota la Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara ha dettagliato – la situazione vincolistica delle aree interessate dal progetto e le interferenze di quest'ultimo con gli ambiti e i beni culturali e paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, così come di seguito riportato:

< **Beni paesaggistici:** area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1: D.M. 21/06/1985 GU n° 179 del 31/07/1985 - ZONA IN LOCALITA' MANOPPELLO SCALO IN CUI SI INSERISCE LO STORICO E MONUMENTALE COMPLESSO DELLA ABBAZIA DI SANTA MARIA ARABONA NEL COMUNE DI MANOPPELLO.

Si riportano alcuni estratti dal Decreto: "CONSIDERATO CHE: UNA ZONA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MANOPPELLO (PESCARA), IN LOCALITA' MANOPPELLO SCALO, RIVESTE NOTEVOLE INTERESSE PER IL PARTICOLARE CARATTERE AMBIENTALE, MAGGIORMENTE QUALIFICATO DALLA PREGEVOLE ABBAZIA DI S. MARIA ARABONA, GODIBILE DA NUMEROSI PUNTI DI VISTA ACCESSIBILI AL PUBBLICO. TALE AREA E' COSI' DELIMITATA: DALL'INTERSEZIONE TRA LA FERROVIA E LA S.S. N. 5, A QUOTA 69, LUNGO LA STESSA FERROVIA FINO AD INCONTRARE IL FOSSO DI S. MARIA ARABONA; SEGUE LO STESSO FINO ALLA DEVIAZIONE DOPO LA QUOTA 73, PASSANTE PER LA CONTRADA PARDI E PROSEGUE LUNGO LE QUOTE 191 E 208 FINO AD ARRIVARE IN CONTRADA RULLI A QUOTA 217; PROSEGUE FINO AD INCONTRARE, ALLA QUOTA 119, LA STRADA COMUNALE CONGIUNGENTE IL COMUNE DI MANOPPELLO CON S.S. N. 5; PROSEGUE LUNGO LA STESSA STRADA COMUNALE FINO A RICONGIUNGERSI, LUNGO LA S.S. N. 5, ALLA QUOTA INIZIALE 69;

CONSIDERATO CHE LA SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI DELL'ABRUZZO, CON NOTE N. 26695 DEL 22 DICEMBRE 1984 E N. 1022 DEL 16 GENNAIO 1985, HA RIFERITO CHE: LA ZONA DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE IN CUI SI INSERISCE LO STORICO E MONUMENTALE COMPLESSO DELL'ABBAZIA DI S. MARIA ARABONA, RISCHIA DI ESSERE IRRIMEDIABILMENTE COMPROMESSA DALLA REALIZZAZIONE DI INSEDIAMENTI EDILIZI A CARATTERE TURISTICO E/O RESIDENZIALE;

RITENUTA L'OPPORTUNITA' DI GARANTIRE MIGLIORI CONDIZIONI DI TUTELA CHE VALGANO AD IMPEDIRE MODIFICAZIONE DELL'ASPETTO ESTERIORE DI UNA ZONA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MANOPPELLO, LOCALITA' MANOPPELLO SCALO CHE COMPORTEREBBERO, NELL'ATTUALE SITUAZIONE



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401
Email: ss-pnrr@beniculturali.it
ss.pnrr@mailcert.beniculturali.it

DESCRITTA DAL PRECEDENTE "CONSIDERATO", LA IRREPARABILE COMPROMISSIONE DELLE CARATTERISTICHE DI PREGIO PAESISTICO INDIVIDUATE;

RITENUTA L'OPPORTUNITA' CHE ALLA DICHIARAZIONE DI BELLEZZA NATURALE INTERESSANTE UNA ZONA NEL TERRITORIO NEL COMUNE DI MANOPPELLO, LOCALITA' MANOPPELLO SCALO, POSSA PIU' APPROPRIATAMENTE FAR SEGUITO A CAUSA DELLE SUE VASTE DIMENSIONI, L'EMANAZIONE DI UN'ADEGUATA E DEFINITIVA DISCIPLINA D'USO DEL TERRITORIO DA DETTARSI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 1497/ 1939, MEDIANTE PIANO TERRITORIALE PAESISTICO A CURA DELLA REGIONE COMPETENTE;

RITENUTA LA NECESSITA' CHE LE MISURE DA ADOTTARE TEMPORANEAMENTE SIANO IDONEE A GARANTIRE IN VIA CAUTELARE LA CONSERVAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI ONDE EVITARE LA VANIFICAZIONE DELLE FINALITA' E DEGLI EFFETTI DELL'ADOTTANDO PIANO TERRITORIALE PAESISTICO";

INTERFERENZE CON LE AREE VINCOLATE EX ART 136 DEL D.LGS 42/2004: La linea interessa l'area vincolata dalla prog km 5+585 a fine progetto; interessa in parte la Sistemazione della stazione di Manoppello, il sottopasso pedonale SL03 il PL02 soppresso e parte del rilevato ferroviario in allargamento d'approccio alla spalla sud del VI03. Le opere civili complementari alle opere ferroviarie che rientrano nel perimetro del vincolo sono il tracciato della NV08 dalla ROT.04 e parzialmente il viadotto IV08 fino allo scavalco della linea ferroviaria. Si osserva che l'area dell'Abbazia si colloca sulla testata del crinale che domina l'abitato urbano sviluppato intorno alla stazione di Manoppello e che la NV08 si sviluppa ai piedi del versante coperto dal bosco.

Beni paesaggistici: aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'art. 142, c. 1 lett. c) *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*; Fiume Pescara, Fosso Calabrese e Fosso di Santa Maria d'Arabona.

INTERFERENZE CON LE AREE VINCOLATE EX ART 142 DEL D.LGS 42/2004: Fiume Pescara - SSE Manoppello; Fosso Calabrese - Tratto della linea ferroviaria in variante tra la prog km 3+310 alla 3+610 circa, comprendente VI02 ; Fosso di Santa Maria d'Arabona - Linea ferroviaria - Tratto della linea ferroviaria in affiancamento dalla prog km 5+410 alla 5+785 circa, VI03, SL03, PL02 soppresso - Opere complementari: Un tratto di sistemazione della NV06, Tratto ovest della NV07; NV08 in corrispondenza della ROT.04.

Beni paesaggistici: Pianificazione Paesaggistica vigente. Il Piano Regionale Paesistico vigente (edizione 1990) è stato approvato dal Consiglio Regionale il 21 marzo 1990 con atto n. 141 /21 (rif. L.R. 3.3.1965 n. 431, Art. L. R. 12.4.1963 n. 13). Il Piano è corredato da: Relazione; Norme Tecniche di Attuazione; Cartografia aggiornata al 2004.

Il Piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, a partire da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli compromessi o degradati. I suddetti ambiti sono a loro volta suddivisi in Categorie di tutela e valorizzazione e, precisamente:

A) *Conservazione*, articolata in: A1) *conservazione integrale*: complesso di prescrizioni (e previsioni di interventi) finalizzate alla tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario ed urbano, dell'insediamento umano, delle risorse del territorio e dell'ambiente, nonché alla difesa ed al ripristino ambientale di quelle parti dell'area in cui sono evidenti i segni di manomissioni ed alterazioni apportate dalle trasformazioni antropiche e dai dissesti naturali; alla ricostruzione ed al mantenimento di ecosistemi ambientali, al restauro ed al recupero di manufatti esistenti; A2) *conservazione parziale*: complesso di prescrizioni le cui finalità sono identiche a quelle di cui sopra che si applicano però a parti o elementi dell'area con la possibilità, quindi, di inserimento di livelli di trasformabilità che garantiscano comunque il permanere dei caratteri costitutivi dei beni ivi individuati la cui disciplina di conservazione deve essere in ogni caso garantita e mantenuta.

B) *Trasformabilità mirata*: complesso di prescrizioni le cui finalità sono quelle di garantire che la domanda di trasformazione (legata ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dall'ambiente) applicata in ambiti critici e particolarmente vulnerabili la cui configurazione percettiva è qualificata dalla presenza di beni naturali, storico-artistici, agricoli e geologici sia subordinata a specifiche valutazioni degli effetti legati all'inserimento dell'oggetto della trasformazione (sia urbanistica che edilizia) al fine di valutarne, anche attraverso varie proposte alternative, l'idoneità e l'ammissibilità.

C) *Trasformazione condizionata*: complesso di prescrizione relativa a modalità di progettazione, attuazione e gestione di interventi di trasformazione finalizzati ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dalle diverse componenti ambientali

D) *Trasformazione a regime ordinario*: norme di rinvio alla regolamentazione degli usi e delle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici ordinari (P.T., P.R.G., P.R.E.).

INTERVENTI CHE RICADONO IN AREE NORMATE DAL P.R.P: in zona A1 – *conservazione integrale, area di particolare complessità (art. 6 NTC)* tracciato NV08; in zona D *Trasformazione a regime ordinario* Linea ferroviaria - Comprendente VI03, SL03 e PL02, intervento NV08.



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401
Email: ss-pnrr@beniculturali.it
ss.pnrr@mailcert.beniculturali.it

Si riporta di seguito la normativa del P.R.P. della Regione Abruzzo che disciplina in particolare le aree in adiacenza al complesso monumentale di Santa Maria d'Arabona ricadente nell'ambito del fiume Pescara:

“TITOLO V - AMBITI PAESISTICI FLUVIALI

(Vomano - Torino; Tavo - Fino; Pescara - Tirino Sagittario; Sangro - Aventino)

Articolo 63 (Descrizione dei beni sottoposti a tutela)

Nell'ambito dei fiumi Pescara – Tirino - Sagittario, gli oggetti sottoposti a vincolo comprendono i territori di pertinenza dei fiumi Pescara, Tirino e Sagittario (quest'ultimo per il tratto compreso tra le sorgenti del Pescara e il confine comunale di Bugnara in frazione di Torre di Nolfi) il cui perimetro è riportato negli elaborati grafici del Piano.

Le aree comprese nel suddetto perimetro sono suddivise in **Ambiti, Sottoambiti ed Oggetti**.

Gli ambiti individuano il carattere problematico di una sezione del fiume e riguardano presenze, sovrapposizioni e relazioni tra elementi naturalistici e antropici. Gli ambiti individuano, altresì, perimetri di approfondimento progettuale esecutivo. Gli ambiti comprendono al loro interno sottoambiti ed oggetti.

I sottoambiti individuano il carattere tematico prevalente di parti di territorio.

Gli oggetti sono elementi puntuali, lineari o areali (naturali e/o artificiali) individuati sulla base dei caratteri e valori tematici precisati.

Gli ambiti comprendono, inoltre, aree non ricadenti nei perimetri dei sottoambiti e degli oggetti denominate Aree di ambito. Per i criteri metodologici della suddivisione effettuata e per la descrizione delle aree si rimanda alla relazione ed alle schede allegate.

1) Gli ambiti individuati, in numero di 5 (cinque), sono indicati con lettera maiuscola semplice: A, B, C (fiume Pescara e tratto del Tirino), D (fiume Tirino), E (tratto del fiume Sagittario). **I sottoambiti e gli oggetti** sono indicati con sigla composta rispettivamente da S e O, con indice formato dalla lettera dell'ambito di appartenenza e dal numero progressivo interno a ciascun ambito ad es. SB1, SB2, ecc. oppure OC1, OC2, ecc. ...

2) Ambito A ...

3) Ambito B. Sezione del fiume Pescara comprese tra il ponte dell'autostrada A25 in località Brecciarola di Chieti e la Diga del terzo salto del Pescara in territorio di Alanno - comprendente l'area n. 17 individuata dal D.M. del 21.08.1.985;

SB1 - sottoambito comprendente il fiume Pescara e le relative sponde per una fascia di 1.50 metri ciascuna ed ampliamenti considerati per tutto il tratto dell'ambito B;

SB2 - sottoambito comprendente l'area n. 17 individuata dal D.M. del 21.08.1985;

SB3 - sottoambito comprendente la rupe di Turrialignani e sue propaggini;

SB4 - sottoambito comprendente le colline di Rosciano prospicienti il fiume Pescara;

SB5 - sottoambito comprendente il fiume Lavino dalla confluenza con il Pescara alla località Colle degli Zingari in Comune di Abbatteggio;

OB1 - oggetto areale comprendente il Santuario e il bosco di S. Maria d'Arabona e la fornace di disuso;

OB2/OB3 - oggetti areali comprendenti due zone boschive nell'area n. 17 di cui all'OB2;

OB4 - oggetto puntuale comprendente ossa rurale ed annesso fienile;

Aree ambito B - aree restanti.

ZONE A1 CONSERVAZIONE Articolo 64 (Zona A1 - Unità costitutive)

Si intende per "conservazione" il mantenimento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche di un territorio o porzione di esso o di un elemento particolare (naturale storico, archeologico) individuato. Gli oggetti e gli insiemi sono sottoposti a conservazione in quanto di valore elevato, e sono individuati in cartografia con apposita simbologia.

Nei Piani Paesistici dei fiumi l'area da sottoporre a conservazione è disaggregata nelle seguenti unità costitutive.

...

- Pescara - Tirino – Sagittario

La zona a conservazione A1 ricade nello:

- Ambito B; in particolare (sottoambito B3; oggetto OB1, OB2, OB3, OB4)

- Ambito C; (SC3, SC4 e OC2, OC3, OC4, OC5 OC6, OC9, OC10)

- Ambito D (SD1, SD2 e ODI, OD5, OD6, OD7)

- Ambito E (OE1).

Articolo 65 (Zona A1 – Disposizioni sugli usi compatibili)

Nella Zona a conservazione A1 costituita dalle unità individuate nel precedente articolo e relative all'ambito paesistico fluviale, comprendente i fiumi: Vomano e Tordino, Tavo, Fino, Pescara, Tirino-Sagittario, Sangro e Aventino; con riferimento agli usi di cui all'Art. 5 del Titolo Primo si applicano le seguenti disposizioni:

per l'**uso agricolo** sono compatibili le classi

- 1.1 interventi volti a migliorare l'efficienza dell'unità produttiva;

- 1.2 Interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo (irrigazione, strade interpoderali, impianti di elettrificazione)

- 1.3 interventi diretti alla realizzazione di manufatti necessari alla conduzione del fondo, qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale



- 4.1 percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro, soccorso, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e riserve naturali, giardini, impianti sportivi, servizi ed attrezzature balneari
- 4.2 infrastrutture di accesso, di stazionamento e di distribuzione;
- 4.4 strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, aree di sosta;
- 4.5 strutture scientifico-culturali;
- 4.6 orti botanici.

Per l'uso tecnologico sono compatibili le classi:

- 6.3 elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci e antenne e impianti idroelettrici qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.

...

Nell'ambito del fiume Pescara Tirino- Sagittario sono ammessi per

OB1 - il restauro della fornace per usi culturali e ricreativi;

OB2/OB3 - usi ricreativi culturali che non comportano edificazioni o taglio della vegetazione;

OC2 - uso ricreativo con esclusione di edificazione e impianti sportivi;

OD1 - uso ricreativo con esclusione di edificazione, aumento di volume, e alterazione della vegetazione esistente.”

Beni ambientali: SIC/ZSC IT7140110 Calanchi di Bucchianico (Ripe dello Spagnolo); SIC/ZSC IT7130105 Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara. Nessuna delle aree indicate è interferita dalle opere in esame; la distanza minima censita tra le aree di intervento e le aree tutelate è pari a circa 1.920 m.

Emergenze floristico vegetazionali: Diffusamente presenti nell'area di studio, coincidono con le formazioni naturali e/o naturaliformi diffuse lungo le pendici collinari o i corsi d'acqua principali e secondari. Il progetto in esame interessa marginalmente un'area individuata lungo il versante collinare a sud della stazione di Manoppello Scalo presso il Santuario di S.Maria d'Arabona, che viene attraversata dalla NV08 con l'opera di scavalco della linea ferroviaria, viadotto IV02.

Beni Architettonici dichiarati di interesse culturale:

- Chiesa di Santa Maria d'Arabona sita in Comune di Manoppello (PE); D.M. del 25/08/1992 ai sensi della L. 1° giugno 1939;
- Giardino adiacente l'abbazia di Santa Maria d'Arabona sita in Comune di Manoppello (PE); D.M. del 18/10/1997 ai sensi della L. 1° giugno 1939;
- Ex casa cantoniera km. 23 256 della linea Pescara-Sulmona, via Amendola 14, ai i sensi del D.Lgs 42/2004 sita in Comune di Manoppello (PE); D.M. del 02/05/2017;

INTERFERENZE CON BENI DICHIARATI BENI CULTURALI ai sensi del D.LGS 42/2004: Interferenza delle opere complementari: NV08 e ROT.04. vedute verso la Chiesa di Santa Maria d'Arabona; demolizione Ex casa cantoniera km. 23 256 della linea Pescara-Sulmona per il raddoppio della linea ferroviaria; Tratto della linea ferroviaria in affiancamento dalla prog km 5+410 alla 5+785 circa, sottopasso SL03, PL02 soppresso.

Beni Architettonici ope legis:

Strada statale 5 Via Tiburtina fu istituita nel 1928; nel 1933 la denominazione della strada fu mutata da "Via Tiburtina" a "Via Tiburtina Valeria". Presuntivamente, dunque, le alberature (pini e cipressi) ancora presenti lungo l'antica consolare Tiburtina-Valeria risalgono a quell'epoca. Pertanto, per tali essenze arboree, oltre ad un alto valore paesaggistico, si profila un valore monumentale ope legis ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 42/2004. Infatti, le strade pubbliche di interesse storico, con le relative pertinenze, se aperte da oltre settanta anni (come il caso in esame), sono assoggettate alla tutela a norma dell'articolo 10 comma 4, lett. g), del detto Codice dei Beni Culturali. Le alberature marginali, come pertinenze delle strade pubbliche di interesse storico, sono pertanto da intendersi sottoposte alle disposizioni della Parte II del D.Lgs. 42/2004.

INTERFERENZE CON BENI TUTELATI OPE LEGIS ai sensi del D.LGS 42/2004: - Opere complementari: in corrispondenza delle viabilità NV02 ed NV08.

Beni archeologici

- Areale dei resti di mausoleo romano (rif. parere PRG 1999, all.6):

L'area archeologica, che in parte interessa l'area già urbanizzata, è potenzialmente interferita dal sottopasso pedonale SL03 dalla sistemazione del ramo nord della ROT.04 alla radice est della NV08.

- Areale dei resti della via Claudia Valeria e di un complesso di sosta lungo la strada:

L'area archeologica è potenzialmente interferita dal tracciato della NV08, in particolare dall'opera di scavalco IV02.

Occorre inoltre sottolineare che, a breve distanza dall'Abbazia di S. Maria Arabona, è situata una villa romana, che si configura come bene archeologico vincolato con decreti di tutela diretta e indiretta, rispettivamente ai sensi dell'art.10 e dell'art.45 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm. ii. >



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401
Email: ss-pnrr@beniculturali.it
ss.pnrr@mailcert.beniculturali.it

CONDIERATO che per quanto riguarda il quadro dei vincoli paesaggistici interferiti si rilevano le maggiori criticità nell'area a sud della stazione di Manoppello dove si concentra il vincolo dichiarativo ex art. 136 del D.Lgs 42/2004, si sovrappongono le zone di interesse archeologico vincolate ex art. 142 comma 1. lettera m) del medesimo decreto e le indicazioni del P.R.P. della Regione Abruzzo. Per tratti è interferito il sistema delle fasce di tutela dei corsi d'acqua vincolate ex art. 142 comma 1. lettera c). Inoltre, per la realizzazione del raddoppio nella linea ferroviaria si prevede la demolizione di un bene tutelato ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, la Ex casa cantoniera km. 23 256 della linea Pescara-Sulmona, via Amendola 14 nel Comune di Manoppello, e l'interferenza con il bene tutelato *ope legis*, sempre ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, SS Tiburtina – Valeria e delle sue alberature monumentali, oltre all'impatto visivo dell'opera complementare NV08 con il complesso monumentale dell'Abbazia di Santa Maria d'Arabona.

Si esplicitano qui di seguito più in dettaglio gli impatti e le criticità del progetto in argomento:

Con riferimento alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici

- Relativamente alla nuova viabilità NV02 e IV01, si ritiene che l'intervento sia notevolmente impattante nel contesto di riferimento, nel quale sono ancora ben riconoscibili le caratteristiche di pianura fluviale, cospicuo residuo a destinazione agricola, tra diversi nuclei urbanizzati. L'opera, oltre al notevole consumo di suolo (per la sua conformazione sinusoidale frammenta e compromette l'area), ha anche una significativa visibilità, interrompendo di fatto la prospettiva dell'asse della storica strada statale Tiburtina – Valeria, soggetta come sopra esplicitato a tutela monumentale ex dell'articolo 10 comma 4, lett. g) del D.Lgs 42/2004, e l'eliminazione di rilevanti tratti dei filari di cipressi monumentali. Al riguardo la Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara ha comunicato di avere recentemente chiesto alla Regione Abruzzo e ai Comuni interessati, ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, "*Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberature di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale*", di valutare il loro inserimento nell'elenco nazionale degli alberi monumentali. Pertanto, si ritiene l'intervento, così come proposto, non compatibile con la tutela del patrimonio culturale nel suo insieme, e si sottolinea la necessità, così come indicato anche nel parere n. 2/2021 del Comitato Speciale del CSLLPP, di individuare soluzioni differenti per l'attraversamento della ferroviaria che possano garantire la conservazione dell'ambito interessato e delle specifiche componenti agrarie e arboree, con un minore impatto visivo, una minore frammentazione del contesto e un limitato consumo di suolo.
- Relativamente alla nuova viabilità NV08 e IV02, si ritiene che l'intervento sia notevolmente impattante nel contesto di riferimento e, pertanto, così come proposto, non compatibile con la tutela del patrimonio culturale nel suo insieme e con la vigente normativa di tutela paesaggistica e monumentale. La nuova viabilità stradale NV08, ed il relativo cavalcaferrovia IV02 posto al km 0+271,581, è finalizzata alla risoluzione della soppressione del PL esistente di Via Amendola all'ingresso della stazione di Manoppello Scalo. Tale scelta progettuale viene ricondotta alla possibilità di interessare un'area meno antropizzata con minori impatti sull'abitato esistente di Manoppello, tuttavia, si evidenzia che l'area in questione presenta caratteristiche di non compromissione proprio per l'attuale regime di tutela paesaggistica accordata dalla normativa vigente. Intatti, l'area scelta per la nuova viabilità stradale NV08, ed il relativo cavalcaferrovia IV02, attraversa in elevato una zona tutelata paesaggisticamente con specifico decreto, D.M. 21/06/1985, "ZONA IN LOCALITÀ MANOPPELLO SCALO IN CUI SI INSERISCE LO STORICO E MONUMENTALE COMPLESSO DELLA ABBAZIA DI SANTA MARIA ARABONA NEL COMUNE DI MANOPPELLO", decreto emanato espressamente nell'intento di salvaguardare il contesto in cui si colloca il complesso monumentale di rilievo nazionale, per impedire modificazioni "DELL'ASPETTO ESTERIORE DI UNA ZONA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MANOPPELLO, LOCALITÀ MANOPPELLO SCALO CHE COMPORTEREBBERO ... LA IRREPARABILE COMPROMISSIONE DELLE CARATTERISTICHE DI PREGIO PAESISTICO INDIVIDUATE. Detto decreto, inoltre, rimandava la definizione della disciplina d'uso dell'area alle previsioni del Piano Regionale Paesistico, allora in corso di formazione. Nel P.R.P. vigente della Regione Abruzzo, come sopra riportato, l'area attraversata dalla nuova viabilità NV08 ai piedi del bosco di Santa Maria d'Arabona è individuata come specifico "Oggetto", di tutela "*OBI - oggetto areale comprendente il Santuario e il bosco di S. Maria d'Arabona e la fornace di disuso*", e non consente tra gli usi del territorio ammessi (sopra riportati), la realizzazione di infrastrutture stradali.

La realizzazione della nuova infrastruttura viaria, in elevato ai piedi della collina ove sorge il complesso monumentale di Santa Maria d'Arabona, inficia le ragioni stesse dei provvedimenti di tutela, vanificandoli, pertanto si sottolinea la necessità, così come indicato anche nel parere n. 2/2021 del Comitato Speciale del

6/10



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401
Email: ss-pnrr@beniculturali.it
ss.pnrr@mailcert.beniculturali.it

A

12/03/2022

CSLLPP, di individuare soluzioni differenti per l'attraversamento della ferroviaria che escludano l'interessamento delle aree paesaggisticamente tutelate, con un minore impatto visivo, una minore frammentazione del contesto e un limitato consumo di suolo.

- Relativamente al progetto per l'adeguamento funzionale della stazione di Manoppello è da tenere presente, oltre ai rilievi fatti dal Comitato Speciale del CSLLPP con il citato parere, anche l'esigenza di preservare gli importanti cannocchiali ottici costituiti da via Lanciano e soprattutto via Sulmona verso il complesso monumentale di Santa Maria d'Arabona attraverso un'attenta disposizione degli edifici, elementi tecnologici e delle alberature all'interno dell'area.

Si fa presente che, nel caso in cui l'esecuzione dell'edificio al cui interno si trova la sala d'attesa della stazione di Manoppello, risalga ad oltre settanta anni, quest'ultimo sarebbe sottoposto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/2004, alle disposizioni della Parte II del medesimo D.Lgs.

- Relativamente alla demolizione della Ex casa cantoniera km. 23 256 della linea Pescara-Sulmona, posta in corrispondenza del PL di Manoppello Scalo, la cui demolizione è prevista per il raddoppio della linea ferroviaria, si evidenzia che tale demolizione non viene riportata nella documentazione di progetto, e che si tratta di demolizione di un bene culturale tutelato con DM del 02/05/2017 per il notevole interesse storico-culturale, in particolare testimoniale, come rappresentato nella relazione storico-artistica parte integrante del suddetto decreto ministeriale.

Con riferimento alla tutela archeologica

- Il quadro delle interferenze tra il progetto in esame e il sistema delle tutele appare particolarmente critico, oltre che per le componenti paesaggistiche e architettoniche, anche per la componente archeologica, in particolare nell'area a sud della stazione di Manoppello dove più alto è il potenziale archeologico, con il rischio concreto che le opere interferiscano con depositi archeologici presenti nel sottosuolo e non ancora noti e in particolare con lunghi tratti della via Claudia Valeria e con i resti delle strutture necropolari e insediative che si sviluppavano lungo di essa.
- A seguito dell'avvenuta trasmissione da parte della Società proponente alla Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara della documentazione archeologica di cui all'art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e di una proposta di piano di indagini archeologiche preventive (come richiesto dal Comitato Speciale del CSLLPP), la stessa Soprintendenza ha ritenuto opportuno richiedere la sottoposizione dell'intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 e ss. del medesimo art. 25, a proposito della quale si rileva che:
 - la Soprintendenza ha chiesto la modifica del piano di indagini proposto da R.F.I. S.p.A.;
 - R.F.I. S.p.A. ha manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere un accordo con la Soprintendenza, ai sensi del c. 14 del succitato art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Tanto sopra considerato, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR ritiene necessario chiedere i seguenti approfondimenti e integrazioni, che ricomprende quanto necessario nell'ambito della procedura di Valutazione di impatto ambientale e l'integrazione alla Relazione paesaggistica e relativi elaborati cartografici ai sensi di quanto disposto dal comma 2-quinquies dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006:

1. Sviluppo di opportune modifiche e ottimizzazioni progettuali per la nuova viabilità NV02 e IV01 tali da superare le criticità sopra rappresentate e rendere l'intervento compatibile con la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio e delle disposizioni del piano paesistico regionale. In particolare dovrà essere garantita la conservazione dell'ambito interessato e delle specifiche componenti agrarie e arboree, con un minore impatto visivo, una minore frammentazione del contesto e un limitato consumo di suolo.
2. Sviluppo di opportune modifiche e ottimizzazioni progettuali per la nuova viabilità NV08 e IV02, tali da superare le criticità sopra rappresentate e rendere l'intervento compatibile con la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio e delle disposizioni del piano paesistico regionale. In particolare si ritengono necessarie soluzioni che escludano l'interessamento delle aree paesaggisticamente tutelate, con un minore impatto visivo, una minore frammentazione del contesto e un limitato consumo di suolo.



7/10

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401
Email: ss-pnrr@beniculturali.it
ss.pnrr@mailcert.beniculturali.it

12/03/2022

3. Sviluppo di opportune modifiche e ottimizzazioni progettuali per l'adeguamento funzionale della stazione di Manoppello, tali da superare le criticità sopra rappresentate. In particolare dovranno essere preservati gli importanti cannocchiali ottici costituiti da via Lanciano e soprattutto via Sulmona verso il complesso monumentale di Santa Maria d'Arabona attraverso un'attenta disposizione degli edifici, elementi tecnologici e delle alberature all'interno dell'area.
4. Studio di una modifica progettuale che preveda lo spostamento delle opere (ivi comprese quelle di servizio e complementari) sul lato della linea ferroviaria esistente opposto rispetto a quello interessato dal passaggio della viabilità antica, al fine di ridurre il rischio di interferenza delle opere con eventuali stratigrafie e strutture archeologiche conservate nel sottosuolo, a seguito del cui rinvenimento la Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara potrà comunque dettare tutte le prescrizioni necessarie a garantirne la tutela, che potranno comportare anche modifiche al progetto.
5. Approfondimento delle modifiche e ottimizzazioni individuate rispetto a criteri di tutela del paesaggio e del patrimonio culturale anche attraverso un elaborato grafico che rappresenti la sovrapposizione della carta dei vincoli con la planimetria delle alternative progettuali analizzate, che evidenzia le valutazioni effettuate a seguito dell'analisi del contesto locale e dell'inquadramento territoriale dal punto di vista e nel rispetto sia dei beni storico-culturali ed archeologici, sia degli aspetti ambientali e paesaggistici interferiti dall'opera in oggetto. Tali aspetti dovranno essere considerati anche nell'analisi multicriteria ai fini della verifica delle alternative progettuali con specifici indicatori che evidenzino gli impatti dell'opera sul paesaggio e sul patrimonio storico-culturale ed archeologico.
6. Approfondimento della trattazione dei caratteri dei luoghi e individuazione di tutti gli elementi significativi che connotano l'ambito di paesaggio interessato dall'intervento, e il relativo aggiornamento della "Carta della struttura del paesaggio" con una legenda più ampia e specifica.
7. Approfondimento della trattazione dei valori tutelati dai vincoli *ex lege*, da specifici decreti ministeriali e dal Piano Regionale Paesistico, indicazione delle specifiche misure di tutela esistenti e verifica puntuale della coerenza degli interventi previsti con tali misure. Al riguardo si evidenzia che la documentazione risulta particolarmente carente, in quanto, come ampiamente sopra rappresentato, per alcuni interventi il progetto non solo si pone in dissonanza, ma in contrasto con le indicazioni di tutela esistenti. Tale approfondimento dovrà considerare tutti i beni tutelati, paesaggistici, monumentali e archeologici.
8. Approfondimento dello studio dell'intervisibilità e dell'impatto visuale dell'opera, con l'individuazione dello specifico bacino visuale dell'intero intervento e di tutti gli elementi significativi presenti al suo interno (es. emergenze monumentali, beni culturali, centri, viabilità panoramica, sentieri, edifici rurali, ...) da e verso i quali verificare l'esistenza o meno, anche tramite fotoinserti, di impatti sul paesaggio e sul patrimonio culturale e la loro eventuale entità. Conseguentemente dovrà essere aggiornato il documento "Carta della visibilità" con una legenda più ampia e specifica. Al riguardo si evidenzia che progetto prevede opere a quote elevate rispetto al piano di campagna, che si stagliano contro elementi di rilevante bellezza naturale e paesaggistica, visibili nell'area vasta, e negli elaborati progettuali non si rinvengono approcci e scelte progettuali specifiche per rendere le previste strutture compatibili con le caratteristiche e i valori dei luoghi.
9. Approfondimento della trattazione delle caratteristiche e dei relativi impatti delle opere d'arte maggiori (cavalcaferrovie, ponti, viadotti, sottopassi, nuova viabilità, tracciato ferroviario in rilevato, ecc..) con la verifica del loro inserimento tramite fotoinserti dai principali punti di vista. Si rileva, infatti, una scarsa attenzione alla qualità architettonica di tali manufatti, pensati prettamente in un'ottica di risoluzione degli aspetti strutturali e tecnici, e per i quali è necessario sviluppare un approfondimento progettuale teso ad un loro più coerente inserimento all'interno del contesto paesaggistico di riferimento.
10. Approfondimento della trattazione delle soluzioni previste per le barriere antirumore, il cui uso appare significativo ed esteso, verificando le stesse in relazione ai differenti tratti della linea ferroviaria e rispetto agli specifici ambiti di paesaggio interessati, anche attraverso l'elaborazione di sezioni trasversali ambientali per i differenti tratti. Inoltre, appare importante evidenziare i tratti in cui le barriere sono associate ad opere d'arte maggiore (ponti, viadotti, ...) e individuare ulteriori soluzioni possibili al fine di ridurre l'uso. A tal fine si condivide quanto indicato dal Comitato Speciale del CSLP che nel proprio parere ha evidenziato la necessità di adottare le migliori pratiche tecnologiche per ridurre le emissioni di rumore e di conseguenza evitarne l'uso massiccio. In ogni caso qualora fosse ancora necessario prevedere l'installazione di interventi di

8/10



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401
Email: ss-pnrr@beniculturali.it
ss.pnrr@mailcert.beniculturali.it

12/03/2022

mitigazione acustica, le barriere antirumore dovranno essere progettate anche al fine di ottimizzarne l'inserimento paesaggistico.

11. Approfondimento della trattazione delle misure di mitigazione individuate in relazione agli specifici impatti paesaggistici, e studiando il loro carattere e disposizione in relazione all'apparato vegetazione esistente affinché non determinino una ulteriore cesura o barriera ma possano costituire una riconnessione con il contesto e accelerare la metabolizzazione dell'intervento nel paesaggio. Conseguentemente dovrà essere aggiornato il documento "Carta di sintesi delle misure di tutela del territorio" con una legenda più ampia e specifica.
12. Approfondimento della trattazione degli interventi di abbattimento di alberi che sono previsti per la realizzazione dell'intervento e delle opere connesse comprese quelle di cantiere, considerato che vi sono numerose interferenze con elementi vegetazionali che concorrono a qualificare i differenti ambiti di paesaggio naturale e agrario (vegetazione ripariale, viali alberati, siepi, ulivi, ...). Il progetto, in ogni caso, dovrà escludere l'abbattimento, se non in casi eccezionali, documentati e motivati, degli alberi di tipo monumentale, tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 e prevedere adeguate misure di ripristino e compensazione.
13. Approfondimento della trattazione degli interventi di demolizione degli edifici con la verifica dell'incidenza delle stesse sul paesaggio e l'eventuale interessamento di manufatti di potenziale interesse culturale (come sopra ampiamente trattato), manufatti e strutture minori del paesaggio che ancorché non tutelate possono costituire elementi significativi per l'ambito interessato. Il progetto dovrà prevedere adeguate misure compensative e in casi estremi di rimozione di alcune strutture di interesse culturale, compresa la loro ricostruzione fedele tramite smontaggio o traslazione.
14. Predisposizione di specifici progetti di dettaglio per gli edifici sottoposti a tutela monumentale (sia già dichiarati di interesse culturale con specifico decreto, sia *ope legis*) e dei relativi spazi di pertinenza coinvolti nel progetto di velocizzazione linea ferroviaria, tesi non solo a dimostrare la compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela degli stessi, ma anche corredati di tutti gli elaborati propri di un progetto di restauro che specificchino le modifiche previste, i materiali, le scelte architettoniche e tipologiche, ecc.
15. Individuazione esatta di tutti gli immobili soggetti a tutela della Parte II del D.Lgs. 42/2004, ovvero oltre a quelli già riconosciuti di interesse culturale con specifico decreto, anche tutti quelli tutelati *ope legis*, ai sensi dell'art. 10, comm 1, del D.Lgs 42/2004 per i quali qualsiasi intervento deve essere autorizzato ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004 ed in caso di prevista demolizione dovrà essere effettuata la Verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 42/2004. Nell'eventualità di esito positivo di detta Verifica e quindi nel caso di beni culturali già riconosciuti con Decreto, l'autorizzazione di demolizione, rimozione definitiva da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 42/2004 dovrà essere disposta dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale ex art. 47, lett. d) del DPCM 169/2019. Ciò si richiama in particolare per quanto riguarda la previsione del progetto di demolire la Ex casa cantoniera km. 23 256 della linea Pescara-Sulmona tutelata con DM del 02/05/2017 in località Manoppello Scalo.
16. Integrazione della documentazione di progetto e, in particolare, dello Studio Archeologico con l'indicazione esplicita delle prescrizioni di tutela previste per le aree di interesse archeologico dall'art. 10 delle NTA del PRG del Comune di Manoppello.
17. Trasmissione formale alla Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara del piano di indagini archeologiche preventive, modificato secondo quanto indicato dalla stessa Soprintendenza e concordato con R.F.I. S.p.A. nel corso della videoconferenza del 16/02/2022, per la necessaria approvazione ai fini della sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
18. Sottoscrizione con la suddetta Soprintendenza di un accordo ai sensi dell'art. 25, c. 14 del D.Lgs. 50/2016, finalizzato alla gestione speditiva della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
19. Invio anche alla Soprintendenza Speciale per il PNRR di tutta la documentazione trasmessa nell'ambito della suddetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
20. Modifica e ottimizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, per quanto attiene alla dimensione e alla posizione delle opere previste (ivi comprese quelle di servizio e complementari, nonché quelle preliminari di organizzazione dei cantieri), in base alle risultanze della suddetta procedura di verifica preventiva dell'interesse

9/10



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401
Email: ss-pnrr@beniculturali.it
ss.pnrr@mailcert.beniculturali.it

12/03/2022

archeologico, recependo le prescrizioni fornite dalla Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara nell'ambito della medesima procedura.

21. Viste le criticità rappresentate in relazione alle componenti di tutela del paesaggio e del patrimonio architettonico, aggiornamento e modifica dello Studio Archeologico e dei documenti di verifica preventiva dell'interesse archeologico rispetto alle eventuali ottimizzazioni e modifiche progettuali che potranno essere apportate al progetto nell'ambito della presente procedura di VIA.

Inoltre, per quanto riguarda la tutela archeologica, si specifica sin da ora che, dal momento che la Soprintendenza territorialmente competente ha ravvisato l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, la documentazione necessaria a valutare tutti gli impatti significativi e negativi del progetto sulla componente ambientale del patrimonio archeologico e quindi a permettere a questa Amministrazione di rendere il parere di competenza nell'ambito della presente procedura di VIA è la "relazione archeologica definitiva" di cui al c. 9 del più volte citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Tuttavia, considerata la complessità dell'opera in progetto, questa Amministrazione si riserva la facoltà di semplificare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, posticipando ad un momento successivo all'emissione del parere di competenza l'esecuzione di sondaggi e scavi in estensione in aree che non siano direttamente interferite dalle opere, purché le indagini svolte abbiano permesso di accertare l'assenza o la presenza di depositi archeologici nonché la tipologia, l'estensione e le quote di giacitura (minime e massime) di quelli individuati.

Resta fermo che, come previsto dall'art. 44, c. 2 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, «*le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 4*» del medesimo art. 44.

Il Funzionario del Servizio V- DG ABAP 
U.O.T.T. n.6 - Arch. Maria Teresa Idone

Il Dirigente del Servizio V - DG ABAP
Arch. Rocco Rosario Tramutola 

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(Arch. Federica GALLONI) 



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
Email: ss-pnrr@beniculturali.it
ss.pnrr@mailcert.beniculturali.it

10/10